



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Capitaneria di Porto

Ortona

ORDINANZA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

- PREMESSO** che la Società EDISON EXPLORATION & PRODUCTION S.P.A. con sede legale in Foro Buonaparte, 31 Milano, e Unità Operativa in Via Aterno 49, S. Giovanni Teatino (CH), mantiene, nelle acque del Compartimento Marittimo di Ortona, un congruo numero di piattaforme fisse per l'estrazione di gas naturale e petrolio, nel quadro dell'attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima della Capitaneria di Porto di Ortona, n. 03/2020 in data 21 settembre 2020, rilasciata alla Società EDISON E. & P. S.P.A. inerente le piattaforme Santo Stefano Mare 1/9, Santo Stefano Mare 3/7 e Santo Stefano Mare 4, nonché n. 3 sea-lines per il collegamento alla base a terra denominata Santo Stefano Mare;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima della Capitaneria di Porto di Ortona, n. 04/2020 del 21 settembre 2020, rilasciata alla Società EDISON E. & P. S.P.A. inerente una condotta collegante la piattaforma Santo Stefano Mare 101 con la piattaforma Santo Stefano Mare 3/7;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima della Capitaneria di Porto di Ortona, n. 05/2020 in data 21 settembre 2020, rilasciata alla Società EDISON E. & P. S.P.A. inerente la piattaforma Santo Stefano Mare 101;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima della Capitaneria di Porto di Ortona, n. 06/2020 in data 21 settembre 2020, rilasciata alla Società EDISON E. & P. S.P.A. inerente la piattaforma Santo Stefano Mare 8 bis, nonché la condotta collegante la piattaforma Santo Stefano Mare 8 bis alla piattaforma Santo Stefano Mare 3/7;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima della Capitaneria di Porto di Ortona, n. 07/2020 in data 21 settembre 2020, rilasciata alla Società EDISON E. & P. S.P.A. inerente la piattaforma Rospo Mare C, nonché la condotta sea-line collegante la stessa piattaforma con la piattaforma Rospo Mare B;
- VISTA** la nota prot. n. 11826 in data 27.04.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 24.05.1979 n. 886 e dell'art. 39 del Disciplinare Tipo approvato con D.D. 15.07.2015, autorizzava la Società concessionaria, Rockhopper Italia S.p.a., ad eseguire le operazioni di chiusura mineraria del pozzo "Ombrina Mare 2 dir", ubicato in mare Adriatico nell'ambito del permesso di ricerca denominato "B.R.269.GC", secondo il programma lavori presentato dalla medesima Società concessionaria;

VISTA	la nota prot. n. 26259 in data 28.09.2016, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava la Società Rockhopper Italia S.p.a. ad eseguire i lavori per lo smantellamento e la rimozione della struttura di sostegno alla testa di pozzo “Ombrina Mare 2 dir”;
VISTA	la nota in data 24.10.2017 della Società Rockhopper Italia S.p.a., con cui comunicava il termine delle operazioni di smantellamento e rimozione della struttura di sostegno alla testa di pozzo “Ombrina Mare 2 dir”, avvenuto in data 18.10.2017;
VISTE	le ordinanze n. 86/2008 in data 16 ottobre 2008, n. 79/2015 in data 14 settembre 2015, n. 61/2016 in data 12 agosto 2016 e n. 41/2021 in data 29.07.2021 della Capitaneria di Porto di Ortona;
VISTA	la legge 19 dicembre 1956 n. 1447 recante “Modifiche alla Legge 1° gennaio 1886, n° 3620, relativa all’esecuzione della Convenzione Internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884”;
VISTO	il D.P.R. n. 886 in data 24 maggio 1979 recante “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
VISTA	la Legge n. 979 del 31 dicembre 1982 recante “Disposizioni per la difesa del mare”;
VISTA	la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI	gli articoli 17, 28, 30, 81, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
RITENUTO	necessario regolamentare l'utilizzo degli specchi acquei in cui vi insistono impianti off-shore ricadenti nell'area di giurisdizione di questa Capitaneria di Porto, nonché aggiornare le Ordinanze precedentemente emanate a tale scopo, ivi compresa la n° 41/2021 alla luce della scheda del Ministero dello Sviluppo Economico - DGISSEG - UNMIG - aggiornata al 13 gennaio 2021, così come fatto rilevare dall'Istituto Idrografico della Marina con nota M_D MMIDROGE00078450007845 del 11.08.2021;

RENDE NOTO

Che, nello specchio acqueo antistante il Compartimento Marittimo di Ortona sono presenti i seguenti impianti off-shore per l'estrazione di idrocarburi e gas naturali, in concessione alla Società EDISON EXPLORATION & PRODUCTION S.P.A

A) PIATTAFORME OFF-SHORE

- 1. Piattaforma “ROspo MARE C”:** LAT. 42° 14' 09" N – LONG. 014° 55' 52" E
 Altezza s.l.m. 19,5 mt
 L'impianto fa parte di un campo costituito da 3 piattaforme ed il greggio prodotto viene

periodicamente prelevato in loco a mezzo navi cisterna;

2. **Piattaforma “SANTO STEFANO MARE 1/9”**: LAT. 42°13'54"N – LONG. 014°35'31"E
Altezza s.l.m. 8 mt.
Collegata a mezzo sea-line alla centrale di Santo Stefano Mare nel punto di coordinate:
LAT. 42°12'18" N – LONG. 014°36'21" E
3. **Piattaforma “SANTO STEFANO MARE 101”**: LAT. 42°13'43" N–LONG. 014°36'27" E
Altezza s.l.m. 13 mt.
Collegata a mezzo sea-line alla centrale di Santo Stefano Mare nel punto di coordinate:
LAT. 42°12'18" N – LONG. 014°36'21" E
4. **Piattaforma “SANTO STEFANO MARE 3/7”**: LAT. 42°13'10"N – LONG. 014°36'40"E
Altezza s.l.m. 8 mt.
Collegata a mezzo sea-line alla centrale di Santo Stefano Mare nel punto di coordinate:
LAT. 42°12'18" N – LONG. 014°36'21" E
5. **Piattaforma “SANTO STEFANO MARE 8 bis”**: LAT.42°12'58"N–LONG. 014°38'10"E
Altezza s.l.m. 15 mt.
Collegata a mezzo sea-line alla centrale di Santo Stefano Mare nel punto di coordinate:
LAT. 42°12'18" N – LONG. 014°36'21" E
6. **Piattaforma “SANTO STEFANO MARE 4”**: LAT. 42°12'26" N – LONG. 014°40'31" E
Altezza s.l.m. 8 mt.
Collegata a mezzo sea-line alla centrale di Santo Stefano Mare nel punto di coordinate:
LAT. 42°12'18" N – LONG. 014°36'21" E

B) CONDOTTE SOTTOMARINE (SEA-LINES)

1. **N. 1 (una) sea-line di collegamento tra la piattaforma “ROspo MARE C” e la piattaforma “ROspo MARE B”, nonché un cavo elettrico aventi le seguenti caratteristiche:**
 - LUNGHEZZA: mt. 2769,55 (sea-line e cavo elettrico)
 - DIAMETRO CONDOTTA: 16" (sea-line)
 - MATERIALE: Acciaio (sea-line)
2. **N. 1 (una) sea-line di collegamento tra la piattaforma “SSM 1-9” e la centrale “Santo Stefano Mare” avente le seguenti caratteristiche:**
 - LUNGHEZZA: mt. 3491,20
 - DIAMETRO CONDOTTA: 6"
 - MATERIALE: Acciaio
3. **N. 1 (una) sea-line di collegamento tra la piattaforma “SSM 101” e la piattaforma “SSM 3/7” avente le seguenti caratteristiche:**

- LUNGHEZZA: mt. 1057,74
- DIAMETRO CONDOTTA: 8"
- MATERIALE: Acciaio

4. N. 1 (una) sea-line di collegamento tra la piattaforma "SSM 3/7" e la centrale "Santo Stefano Mare" avente le seguenti caratteristiche:

- LUNGHEZZA: mt. 1858,48
- DIAMETRO CONDOTTA: 6"
- MATERIALE: Acciaio

5. N. 1 (una) sea-line di collegamento tra la piattaforma "SSM 8 bis" e la piattaforma "SSM 3/7" avente le seguenti caratteristiche:

- LUNGHEZZA: mt. 2143,57
- DIAMETRO CONDOTTA: 4"
- MATERIALE: Acciaio

6. N. 1 (una) sea-line di collegamento tra la piattaforma "SSM 4" e la centrale "Santo Stefano Mare" avente le seguenti caratteristiche:

- LUNGHEZZA: mt. 5880,55
- DIAMETRO CONDOTTA: 6"
- MATERIALE: Acciaio

Le suddette condotte sottomarine del campo denominato "Santo Stefano Mare", dalla n. 2 alla n. 6, collegano le piattaforme alla centrale "Santo Stefano Mare" situata a terra nel punto di coordinate: **LAT. 42°12'18" N – LONG. 014°36'21" E**

Tutte le piattaforme sopra elencate devono essere dotate di:

- a) **PANNELLI DI IDENTIFICAZIONE:** riportanti la sigla/nome in lettere della piattaforma;
- b) **FANALE A LUCE BIANCA:** di portata non inferiore a 6 miglia indicante il segnale della lettera "U" dell'alfabeto morse, periodo 15 secondi, visibilità 360°;
- c) **LUCI PERIMETRALI:** di ingombro di colore bianco posti alle estremità orizzontali più esterne delle piattaforme;
- d) **NAUTOFONO:** riprodotto il segnale acustico della lettera "U" dell'alfabeto morse, periodo 30 secondi, portata non inferiore a 2 miglia;
- e) **FANALE FISSO A LUCE ROSSA (ostacolo aereo):** portata luminosa non inferiore a 3 miglia, visibile dall'alto e per 360°.

E pertanto:

ORDINA

Articolo 1

A qualsiasi nave, imbarcazione e/o unità in genere sia da diporto che ad uso professionale, fatta eccezione per le unità che cooperano con le installazioni in questione nello svolgimento delle attività off-shore in precedenza citate, **È VIETATO:**

- a. Entro il raggio di **500 mt.** dal punto di **posizionamento delle suddette piattaforme, il transito, l'ancoraggio, l'ormeggio e la pesca** esercitata con qualsiasi mezzo e/o qualsiasi altra attività concernente i pubblici usi del mare non espressamente autorizzata da parte di questa Capitaneria di Porto, è fatto, altresì, divieto di praticare la balneazione e comunque accedervi, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca e/o di qualunque natura non espressamente autorizzata da questa Capitaneria di Porto.

- b. Nelle zone di mare racchiuse dai poligoni indicati con le seguenti coordinate geografiche è vietato l'ancoraggio e la pesca a strascico, nonché qualsiasi altra attività che possa interessare il fondo marino:

ZONA DI MARE PIATTAFORMA "ROspo MARE C" - CAMPO "ROspo MARE"

<u>PUNTI</u>	<u>LATITUDINE</u>	<u>LONGITUDINE</u>
A	42° 13' 50" N	014° 54' 60" E
B	42° 14' 52" N	014° 55' 55" E
C	42° 13' 50" N	014° 56' 60" E
D	42° 12' 51" N	014° 55' 55" E

ZONA DI MARE PIATTAFORME CAMPO "SANTO STEFANO MARE"

<u>PUNTI</u>	<u>LATITUDINE</u>	<u>LONGITUDINE</u>
A	42° 14' 44" N	014° 34' 59" E
B	42° 13' 02" N	014° 40' 59" E
C	42° 11' 32" N	014° 40' 59" E
D	42° 12' 32" N	014° 36' 05" E

Il DATUM di riferimento delle coordinate geografiche citate nella presente ordinanza è WGS 84.

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3

Alle unità di cui all'art. 1 che accidentalmente dovessero incocciare con ancore, attrezzi da pesca o simili, le tubazioni sottomarine (sea-lines), **è fatto obbligo di abbandonare gli attrezzi sul fondo** allo scopo di prevenire qualsiasi danno alle tubazioni stesse, ed informare immediatamente l'Autorità Marittima competente.

Articolo 4

E' vietato, a tutte le unità di cui all'art. 1, **transitare e sostare entro il raggio di 500 mt.** dalle piattaforme mobili e/o dalle navi di perforazione posizionate provvisoriamente nelle acque di giurisdizione di questo Compartimento Marittimo, e di volta in volta segnalate a mezzo "avvisi ai naviganti".

Articolo 5

Alle predette piattaforme, possono avvicinarsi le navi appoggio (supply vessel) e/o le imbarcazioni addette al trasporto del personale e dei materiali per il servizio delle installazioni stesse, purché preventivamente autorizzate dalla Società concessionaria. **Le predette unità dovranno comunicare all'Autorità Marittima, alla partenza dai sorgitori: la destinazione, la velocità, la rotta e l'ora prevista di arrivo (ETA).**

Articolo 6

Le unità addette ai lavori attinenti l'estrazione di idrocarburi e gas naturali, devono segnalare la loro presenza con i segnalamenti previsti dal "Regolamento per prevenire gli abbordi in

mare" (COLREG '72) e con luci diffuse visibili oltre i limiti di interdizione al transito della loro area di lavoro.

Articolo 7

E' fatto obbligo ai gestori degli impianti non permanentemente presidiati, di mantenere sempre efficienti, per ogni piattaforma, i segnalamenti luminosi ed acustici descritti in precedenza, richiedendo l'emissione di Avvisi urgenti ai naviganti, laddove situazioni di avaria non prontamente ripristinabili, possano pregiudicare la sicurezza della navigazione. A tal fine deve esser garantito un costante servizio di vigilanza che scrupolosamente controlli la funzionalità dei predetti segnalamenti.

Articolo 8

Qualsiasi Società titolare di permesso di ricerca e coltivazioni di idrocarburi, prima di iniziare qualsiasi lavoro di rilievo, perforazione di pozzi e/o posizionamento di piattaforme fisse o mobili nelle acque di giurisdizione di questo Compartimento Marittimo, deve inoltrare in tempo utile la prescritta documentazione alle Autorità competenti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 maggio 1979, n° 886 e successive modificazioni ed acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

Articolo 9

Alla Società EDISON EXPLORATION & PRODUCTION S.p.a. in quanto proprietaria delle piattaforme sopra elencate **è fatto obbligo** di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia (U.N.M.I.G.) competente, mantenere efficienti le strutture e le dotazioni di sicurezza e salvataggio di cui ciascuna piattaforma, ponendo in atto tutte le misure atte prevenire l'inquinamento marino e/o danni alle risorse biologiche, e vigilare scrupolosamente sull'efficienza di tutti i segnalamenti ottici ed acustici dandone, in caso contrario, immediato avviso all'Autorità Marittima competente.

Articolo 10

L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare a persone e/o cose a seguito del posizionamento e operatività delle installazioni in precedenza citate.

Articolo 11

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e delle altre Leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi, e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Ortona sul sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/ordinanze.aspx>.

Articolo 12

La presente ordinanza abroga e sostituisce le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Ortona, n. 86/2008 in data 12 febbraio 2008, n. 79/2015 in data 14 settembre 2015, n. 61/2016 in data 12 agosto 2016 e n. 41/2021 del 29.07.2021 in premessa citate, nonché qualsiasi altra norma in precedenza emanata, in contrasto con la presente.

Ortona

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco SCALA
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)

